

Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo percepito l'imposta sul valore aggiunto sugli importi di aiuto versati conformemente al regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 55 dell'8.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 luglio 2004

nella causa C-82/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Collaborazione con le istituzioni comunitarie — Omessa trasmissione di informazioni alla Commissione»)

(2004/C 228/20)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-82/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. A. Aresu) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dai sigg. A. Cingolo e P. Gentili), causa diretta a far constatare che, non avendo lealmente collaborato con la Commissione in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 10 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal

sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo collaborato lealmente con la Commissione delle Comunità europee in una fattispecie avente ad oggetto la salute e la sicurezza dei lavoratori in un impianto di depurazione ubicato nel comune di Mandello del Lario in Lombardia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 10 CE.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-118/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 2000/37/CE»)

(2004/C 228/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-118/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. U. Wölker e H. Støvlbæk) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig.ra A. Tieman), avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/37/C che modifica il capitolo VI bis – Farmacovigilanza – della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, (GU L 139, pag. 25) o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/37/CE che modifica il capitolo VI bis — Farmacovigilanza — della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-119/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/52/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche)

(2004/C 228/22)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-119/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Rozet) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e C. Lemaire) avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75) o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziari tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-139/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 2000/38/CE)

(2004/C 228/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-139/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. C. Schieffer e H. Støvlbæk) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig.ra A. Tiemann), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/38/CE, che modifica il capitolo VI bis (Farmacovigilanza) della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 139, pag. 28), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: